

Estratto esecutivo
inviato il.....a:

- Proc. gen.
- Proc. Rep. Trib.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano

Il giorno 16/05/2017

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE 03^ PENALE

così composta

Dott. ENRICA MAZZACANE

Dott. SILVERIO TAFURO

Dott. ROBERTA PALMISANO

Presidente

Consigliere

Consigliere

Ha pronunciato in Dibattimentale la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

1) BUZIO ROBERTO - LIBERO..... *CONTUMACE*

nato a VALENZA - AL il 11/07/1948 - ITALIA

domiciliato a *effettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Calisse s.p.a. in Roma, Via F. Paduca de Calboli n. 60*

difeso dall'Avv. MARIA CALISSE del Foro di RIETI - RI - Nomina di Fiducia - *Roma, Via F. Paduca de Calboli n. 60 - non ediposita*

Sostituito dall'Avv. Marina Morici Stefania

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

APPELLANTE

avverso la sentenza con Rito Mon. udienza preliminare del Tribunale di ROMA del 23/9/2011 che così statuiva :

Conclusioni del Procuratore Generale:

Conferma della sentenza

Conclusioni della Parte Civile:

Conclusioni del Responsabile Civile:

Conclusioni della Difesa:

Accoglimento dei motivi di appello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23.9.2014 il Tribunale di Roma a seguito di rito ordinario ha dichiarato BUZIO Roberto responsabile del reato di cui agli artt. 595 commi 1 e 3 c.p. e 13 l. 47/48, commesso in danno del querelante on. Antonio Di Pietro rilasciando un'intervista riportata nell'articolo del giornalista Gianni Barbacetto "Letta mi portava le mazzette di B. al PSDI" pubblicato il 14.3.2012 sul giornale Il Fatto Quotidiano.

Il Tribunale ha ritenuto la procedibilità del reato e la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 6 cpv c.p. perché il reato di diffamazione addebitato al BUZIO, che ha la cittadinanza francese, è stato consumato in Italia con la pubblicazione del predetto articolo; è stata ritenuta la competenza del Tribunale di Roma perché a Roma il quotidiano viene stampato.

L'intervista è stata rilasciata dall'imputato presso la sua abitazione in Nizza e quindi in territorio francese. Egli era stato esponente di rilievo del partito socialdemocratico italiano (PSDI) ed era stato coinvolto nelle indagini svolte da alcuni magistrati della Procura di Milano fra cui l'on. Antonio Di Pietro, a causa delle quali aveva deciso di stabilirsi all'estero per evitare l'arresto. Nell'intervista BUZIO ha rievocato la sua esperienza giudiziaria e politica e ha espresso giudizi sull'on. Di Pietro.

Nella querela quest'ultimo, premesso che sono false le affermazioni dell'intervistato, ha rilevato che esse sono state esposte faziosamente, risultando così diffamatorie nei suoi confronti, né sono legittimate dal diritto di critica di cui mancano i presupposti.

Dovendosi valutare la consistenza delle critiche del querelante, occorre premettere il contenuto dell'intervista così come riportato nell'articolo del giornalista Barbacetto.

All'inizio BUZIO ricorda che per incarico del Presidente del PSDI aveva raccolto contributi per il partito di cui alcuni erano stati versati tramite Gianni Letta da Berlusconi il quale fino al 1992 aveva sostenuto finanziariamente tutti i cinque partiti allora al potere. Poi BUZIO parla dell'inchiesta Mani Pulite e dice: Di Pietro ha distrutto l'Italia, ha preso solo i ladri di polli, ha provocato la morte civile di migliaia di persone, ha rovinato la vita a quelli come me. L'intervistato prosegue con l'affermazione che i PM di Milano avevano compiuto ingiustizie gravissime e che il suo arresto era stato compiuto senza uno straccio di prova; si chiede se si può arrestare un uomo solo sulla base di chiacchiere e afferma poi che, interrogato da Antonio Di Pietro e da Gherardo Colombo, aveva capito che, delle tante cose che egli e gli altri indagati avevano detto, solo alcune erano state sviluppate ed altre invece erano state lasciate cadere, come le cose che egli aveva detto su Berlusconi, il quale era stato salvato da Di Pietro. BUZIO rivela pure che agli inquirenti aveva riferito di un contributo promesso dal segretario di Gianni Agnelli e che essi non ne avevano fatto niente, concludendo così: ecco la mia rabbia, alcuni sono stati perseguitati e altri sono stati salvati. E aggiunge ancora: hanno distrutto in un attimo chi come me aveva fatto politica tutta la vita e non hanno invece perseguito i furbi.

Queste affermazioni dell'intervistato, specificatamente indicate nella querela e riportate nel capo di imputazione, sono state ritenute dal Tribunale diffamatorie

e lesive della reputazione dell'on. Di Pietro, soprattutto per averlo accusato di avere deliberatamente tralasciato di compiere o approfondire indagini nei confronti di taluni personaggi di rilievo del mondo politico o economico, venendo meno così ai propri doveri di ufficio. È stata ritenuta diffamatoria in particolare l'accusa all'on. Di Pietro di avere pavidamente rivolto la sua attenzione soltanto verso gli indagati più deboli agendo al fine di danneggiare questi ultimi e salvaguardare personaggi noti e potenti.

Rilevato che BUZIO non aveva prodotto in giudizio i verbali dei suoi interrogatori innanzi a Di Pietro né altri elementi idonei a provarne l'inerzia, il Tribunale ha pure ritenuto che l'imputato non si era limitato ad esprimere un giudizio negativo nei confronti dell'indagine Mani Pulite, ma aveva esplicitamente accusato Di Pietro di condotte illecite risultate non vere o comunque non dimostrate, aggredendone in questo modo la sfera personale.

Contro la sentenza BUZIO ha proposto appello.

Con il primo motivo viene eccepito il difetto di giurisdizione in quanto l'imputato, cittadino francese, aveva rilasciato l'intervista in Nizza.

Con il secondo motivo il difensore chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, sostenendo che il tenore delle frasi riportate nel capo di imputazione non è diffamatorio. Si deduce in particolare che la condizione emotiva dell'appellante, particolarmente agitato nel ricordo dell'esperienza vissuta con i PM di Mani Pulite, lo aveva spinto a formulare una critica amara e esagerata nell'ambito di un colloquio con il giornalista che aveva un tono confidenziale e familiare (Barbacetto ha dichiarato nello stesso articolo che BUZIO dimostrava dolore e rabbia). Il difensore ha poi osservato che il giornalista, resosi conto dello stato emotivo del BUZIO, avrebbe dovuto epurare l'intervista di tutte le parti potenzialmente diffamatorie e controllare il linguaggio dell'intervistato.

Con il terzo motivo sono state richieste in via subordinata l'esclusione della provvisoria o la sua diminuzione e la riduzione della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di cui al primo motivo è infondata perché la fattispecie di cui l'appellante dichiara di volere fare applicazione ai sensi dell'art. 10 del codice di procedura penale (ma in realtà si tratta dell'art. 10 del codice penale) si applica ai delitti comuni commessi interamente all'estero (la cui competenza è regolata dall'art. 10 del codice di procedura penale).

Nel caso in esame, invece, mancano i presupposti indicati nell'art. 10 c.p. perché, a norma dell'art. 6, secondo comma, dello stesso codice penale, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tale territorio in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

Essendo stata l'intervista del BUZIO pubblicata nel giornale Il Fatto Quotidiano, il reato di diffamazione è stato commesso a mezzo della stampa sicché la comunicazione con più persone, implicita nel fatto stesso della pubblicazione dello stampato, viene a costituire elemento tipico del reato di diffamazione perché ne integra il presupposto per la consumazione (Cass. Sez. V n. 4741 del 17.11.2000; Sez. V n. 25875 del 21.6.2006).

La conseguenza che si deve trarre dal fatto che il quotidiano è pubblicato in Italia, è che la comunicazione a più persone e dunque l'evento del reato contestato a BUZIO sono avvenuti in Italia dove si è radicata la giurisdizione ai sensi del menzionato art. 6, secondo comma, c.p.

Dovendosi valutare la consistenza delle censure dell'appellante avverso la sentenza del Tribunale di Roma, occorre rammentare, dato il tempo trascorso, che con il termine Mani Pulite si intende una serie di indagini, condotte negli anni Novanta del Novecento dal pool di cui era autorevole componente l'on. Antonio Di Pietro, che avevano portato alla luce un sistema organico di corruzione che regolava i rapporti fra politica e imprese.

Lo sdegno dell'opinione pubblica ebbe l'effetto di cambiare o ridimensionare con le elezioni il quadro politico perché fu evidente che i partiti allora al governo partecipavano alla spartizione delle tangenti pagate dalle imprese o da altri corruttori e (come all'epoca sembrò) si considerava possibile porre fine alla corruzione.

Ne derivò una reazione di vari politici e cittadini contro il pool di Mani Pulite i cui magistrati furono accusati di aver commesso abusi e reati; ma le ispezioni amministrative e i processi fatti negli anni successivi dimostrarono che queste accuse erano infondate e calunniose e che le indagini del pool erano state condotte correttamente e con abilità, senza esorbitare dai limiti imposti dalla legge. Infatti esse avevano dato luogo a moltissime condanne (alcuni storici hanno detto di 1.300 fra condanne e patteggiamenti), mentre pochissimi indagati (meno del 6%) furono riconosciuti estranei ai fatti contestati.

Nell'intervista rilasciata nel 2012 BUZIO, il quale aveva ricevuto varie tangenti per il suo partito ed era stato tratto agli arresti domiciliari, ha rivolto tardive recriminazioni ai PM di Mani Pulite sostenendo che essi avrebbero compiuto ingiustizie gravissime come quella nei suoi confronti e che come conseguenza egli fu arrestato dal Gip "senza uno straccio di prove".

Il principale obiettivo dell'intervistato è l'ex magistrato di Milano on. Di Pietro di cui è detto che "delle tante cose che noi indagati dicevamo ne sviluppava solo alcune e altre le lasciava cadere sicché alcuni sono stati perseguitati e altri sono stati salvati".

Di queste affermazioni si è doluto l'on. Di Pietro il quale ha sostenuto nella sua querela che esse, singolarmente prese e nel loro insieme, sono false e lesive della sua reputazione.

L'appellante è stato dichiarato colpevole del reato di diffamazione per avere affermato che l'on. Di Pietro aveva indirizzato le indagini verso soggetti meno importanti fra cui lo stesso BUZIO e non avrebbe indagato in maniera approfondita nei confronti di altre persone più importanti, fra cui Berlusconi e Gianni Agnelli.

E in effetti BUZIO, che era orgoglioso del ruolo di raccoglitore di contributi per il suo partito, a conclusione dell'intervista esprime "rabbia" per il fatto che alcuni datori di contributi erano stati perseguitati e altri erano stati salvati. E dopo aver detto di aver rivelato al pubblico ministero che aveva ricevuto per il PSDI contributi da Berlusconi e che un contributo gli era stato promesso dal segretario di Gianni Agnelli, senza che Di Pietro gli chiedesse di approfondire o comunque facesse alcuna indagine, ha dichiarato che gli premeva di

“ristabilire la verità storica” dolendosi che Mani Pulite non avesse perseguito “i furbi che sono ancora oggi in azione”. Ed invero nell'intervista egli afferma ripetutamente che il pubblico ministero aveva condotto le indagini prevalentemente in una unica direzione.

Occorre tuttavia precisare che il tenore complessivo dell'intervista non può essere considerato offensivo dell'on. Di Pietro. Tre frasi riportate nel capo di imputazione non hanno alcunché di diffamatorio: la prima (ha distrutto l'Italia) è una frase iperbolica che non ha concreti riferimenti; la seconda (ha provocato la morte civile di migliaia di persone) si riporta a un istituto giuridico di epoche passate, mentre il suo significato attuale indica genericamente una spiacevole situazione di allontanamento dai normali rapporti sociali; la terza (ha rovinato la vita a quelli come me) si riferisce oggettivamente alla situazione in cui vengono a trovarsi tutti coloro che sono assoggettati a un procedimento penale. Quanto alle altre due frasi (alcuni sono stati perseguitati e altri sono stati salvati; ha preso solo i ladri di polli), l'insinuazione che il pool Mani Pulite e in particolare l'on. Di Pietro non sarebbero stati oggettivi ed equilibrati nella conduzione delle indagini non ha un intento diffamatorio perché con tali asserzioni BUZIO non ha fatto altro che riprendere polemiche e sospetti sui pubblici ministeri milanesi che all'epoca da più parti furono aspramente criticati e addirittura denunciati a causa dell'effetto politico delle loro indagini. Può quindi ragionevolmente ritenersi che BUZIO, il quale era indubbiamente influenzato dal fatto che egli stesso era stato un raccoglitore di denaro per il suo partito ed era convinto, come sostiene nell'intervista, di avere agito correttamente per una giusta distribuzione del reddito fra i cittadini, non abbia voluto dopo 25 anni denigrare il pool e il suo più qualificato rappresentante, ma abbia colto la sollecitazione dell'intervista per manifestare la sua negativa opinione sull'operato di Mani Pulite.

Occorre infine precisare che nel caso in esame non può escludersi l'esercizio del diritto di critica che più che critica giudiziaria può essere considerata una dura critica politica tardivamente espressa sull'operato della magistratura e sulle conseguenze politiche che le sue indagini avevano avuto.

Quindi il giudizio denigratorio nei confronti dell'on. Di Pietro contenuto nell'intervista di BUZIO, giustificato logicamente dal particolare stato d'animo dell'intervistato, deve essere considerato lecito e non punibile ai sensi dell'art. 51 c.p. perché è stato formulato per soddisfare un pubblico interesse ed è stato espresso nei limiti della continenza.

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'appellante deve essere assolto con formula piena e vanno revocate le statuizioni civili.

pqm

Visto l'art. 605 c.p.p.

In riforma della sentenza del tribunale di Roma in data 23.9.2014 appellata da BUZIO Roberto assolve l'imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste; revoca le statuizioni civili.

Riserva i motivi a 60 giorni

Roma, 16 maggio 2017

Il Consigliere Estensore
dr.ssa Roberta Palmisano

Il Presidente
dr.ssa Enrica Mazzacane

Depositato in Cancelleria
OGGI 14 LUG 2017
U. C. M. A. V. I. N. O. Giudiziario